

**ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 8 APRILE 2015**

tra

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, "ABI");

e

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport**, con sede in Roma, in Via della Stamperia 8, (insieme ad ABI le "Parti").

**PREMESSO CHE**

- (A) in data 8 aprile 2015 le Parti sono pervenute alla stipula di un Accordo Quadro, con il quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali le banche aderenti al predetto Accordo possono concedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2015, erogati in favore di Province e Città metropolitane, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- (B) in data 21 luglio 2016, le Parti hanno sottoscritto un Addendum al predetto Accordo Quadro al fine di favorire la sospensione anche delle rate dei mutui in scadenza nel 2016, in attuazione delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- (C) l'articolo 1, comma 442, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che la possibilità per le Province e le Città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dal sopra citato comma 430 della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015-2016, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017.

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

l'ABI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport convengono con il presente *Addendum* di estendere al 31 dicembre 2017 le previsioni contenute nell'Accordo Quadro dell'8 aprile 2015, che si intende confermato e valido nei contenuti anche per l'anno 2017.

Le nuove domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti in tempi congrui per lo svolgimento delle relative istruttorie, utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle banche medesime.


Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono corrisposti alla banca in un'unica soluzione alla data del 31 dicembre 2017 ovvero il 31 gennaio 2018. In alternativa, la banca e l'Ente beneficiario potranno anche concordare che gli interessi continuino ad essere corrisposti alle scadenze contrattualmente previste.

Roma, 20 luglio 2017

Associazione Bancaria Italiana



Presidenza del Consiglio dei Ministri –  
Dipartimento per gli Affari Regionali, le  
Autonomie e lo Sport



## ACCORDO QUADRO

tra

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, “ABI”);

e

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport**, con sede in Roma, in Via della Stamperia 8, (di seguito, “Dipartimento” e insieme ad ABI le “Parti”).

### PREMESSO CHE

- (A) ai sensi dell'articolo 1, comma 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di Stabilità 2015”), le Province e le Città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione della predetta disposizione restano a carico dell'ente richiedente;
- (B) in data 29 gennaio 2015 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie hanno emanato la Circolare n. 1/2015, recante “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 62 del 16 marzo 2015, in virtù della quale le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il 30 giugno 2015 al fine di garantire la sterilizzazione del pagamento, possono essere effettuate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), nonché con gli altri soggetti finanziatori. Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti finanziatori, gli enti potranno formulare apposita richiesta di rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione dei processi di valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori;
- (C) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana ritengono importante sensibilizzare le banche sull'opportunità di sospendere per dodici mesi il pagamento dei mutui concessi alle Province e alle Città metropolitane, al fine di consentire a queste ultime di avere il tempo necessario a riorganizzare la spesa, conseguentemente alla riduzione dei trasferimenti pubblici a loro destinati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Con il presente Accordo si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti daranno attuazione all'articolo 1, comma 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2015, erogati in favore di Province e Città metropolitane (di seguito, la “Sospensione”).

## **Articolo 2 (Enti beneficiari)**

1. Possono richiedere la Sospensione le sole Province e Città metropolitane, così come definite dalla normativa di riferimento.
2. Le Province e Città metropolitane, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposte alle procedure previste dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
3. Sono escluse dalla Sospensione le Province e le Città metropolitane morose o dissestate che non abbiano approvato, al momento di presentazione della domanda, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

## **Articolo 3 (Finanziamenti oggetto di Sospensione)**

1. I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:
  - (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  - (ii) intestati alle Province e Città metropolitane con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
  - (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  - (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  - (v) devono essere in corso di ammortamento;
  - (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate al momento di presentazione della domanda.

## **Articolo 4 (Condizioni e modalità di Sospensione)**

1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento, per quota interessi e quota capitale, delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2015.
2. Il periodo di Sospensione è di 12 (dodici) mesi, ed è compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.
3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca ricalcola il piano di ammortamento del debito residuo, ferma restando la scadenza contrattualmente prevista per il completo rimborso del finanziamento ovvero con un'estensione della durata del piano di ammortamento originario di 12 (dodici) mesi. La scadenza del mutuo a seguito della Sospensione non può comunque superare i 30 anni.
4. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca in un'unica soluzione alla data del 31 dicembre 2015 ovvero il 31 gennaio 2016. In alternativa, la banca e l'Ente beneficiario potranno anche concordare che gli interessi continuino ad essere corrisposti alle scadenze contrattualmente previste.
5. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di Sospensione è liberamente definito tra la banca e l'Ente beneficiario.
6. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

## **Articolo 5 (Istruttoria delle domande)**

1. Le operazioni di Sospensione sono impostate su base individuale dalle banche aderenti al presente Accordo, senza alcuna forma di automatismo nella concessione della Sospensione.
2. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

3. I procedimenti istruttori e di delibera interni sono di esclusiva competenza e responsabilità delle banche aderenti.

4. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse.

5. Le domande di Sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 15 maggio 2015, utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche aderenti.

**Articolo 6**  
**(Ulteriori condizioni di realizzazione della Sospensione)**

1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni. Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti.

**Articolo 7**  
**(Modalità di adesione)**

1. Per aderire al presente Accordo, le banche devono trasmettere all'ABI il modulo di cui all'allegato 1 e si impegnano a renderlo operativo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di adesione.

2. L'ABI provvederà a pubblicare, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.

3. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Roma, 8 aprile 2015

## ALLEGATO (1)

### ADESIONE ALL'ACCORDO TRA L'ABI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI ALLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

*[su carta intestata della Banca]*

All'Associazione Bancaria Italiana  
Servizio di Segreteria Generale  
Piazza del Gesù, n. 49  
00186 ROMA

La sottoscritta Banca

---

aderisce all'Accordo sottoscritto l'8 aprile 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, per la sospensione, per 12 (dodici) mesi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2015, erogati in favore di Province e Città metropolitane e si impegna a renderlo operativo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di adesione.

Data

Firma

Il presente modulo di adesione, debitamente compilato, va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure all'indirizzo e-mail [sg@abi.it](mailto:sg@abi.it), indicando di seguito due nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_